



Sommario

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022.....	2
TERMINI E SCADENZE.....	2
SOGGETTI OBBLIGATI.....	2
MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA.....	2
REGIME SANZIONATORIO.....	3
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CU.....	3
CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI.....	3
CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI.....	4
CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI.....	4
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESSO LO STUDIO.....	4
<i>Predisposizione e invio telematico delle CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.....</i>	4
<i>Solo Invio telematico delle CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.....</i>	4
<i>Predisposizione e invio delle CUPE.....</i>	5
ALLEGATO 1 (DA COMPILARE E INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: SEGRETERIA@NEGRIASSOCIATI.COM).....	6



LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11169/2022 del 14 gennaio 2022, sono stati pubblicati i modelli definitivi da utilizzare quest’anno per presentare la Certificazione Unica da parte dei datori di lavoro sostituti d’imposta.

TERMINI E SCADENZE

Il sostituto di imposta dovrà provvedere alla **trasmissione telematica** all’Agenzia delle Entrate e alla **consegna delle CU in formato cartaceo** ai dipendenti, equiparati e assimilati, ai lavoratori autonomi, nonché ai locatori **entro il 16 marzo 2022**.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le istruzioni alla compilazione del Modello CU, precisano che sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2021 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973:

- ✓ art. 23 (“Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”);
- ✓ art. 24 (“Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”);
- ✓ art. 25 (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”);
- ✓ art. 25-bis (“Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari”);
- ✓ art. 25-ter (“Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”);
- ✓ art. 29 (“Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”).

Vengono, inoltre, certificati ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi.

Si precisa inoltre che **devono essere certificati tutti i compensi corrisposti** a coloro che hanno optato per il regime agevolato, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 **cosiddetti contribuenti minimi, ovvero contribuenti forfetari** di cui all’articolo 1, Legge n. 190/2014 che non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

L’obbligo di invio telematico della CU non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d’imposta) necessaria all’Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell’anno, ma rappresenta un adempimento a sé stante.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

La Certificazione Unica deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica alternativamente con una delle due seguenti modalità:

- ✓ direttamente;
- ✓ tramite intermediari abilitati.

Trasmissione telematica diretta

I sostituti d’imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio “*Desktop Telematico*”. Il sostituto d’imposta ha la possibilità di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, valgono le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d’imposta, l’intermediario potrà effettuare:

- ✓ un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ invii separati.



REGIME SANZIONATORIO

L'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di Euro 100,00 con un massimo di Euro 50.000,00 per sostituto di imposta.". **In caso di errata trasmissione, qualora l'invio della corretta certificazione avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo, ossia entro il 21 marzo, la sanzione non si applica.**

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CU

Il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2022 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo, locatore) in **duplice copia**, unitamente alle informazioni per il contribuente.

La sottoscrizione del modello può avvenire tramite sistemi di elaborazione automatica. **È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico**, purché sia garantita al percipiente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Ricordiamo che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2022 specificano che la modalità di consegna elettronica:

- ✓ potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre
- ✓ deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Di conseguenza, **resta in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun percipiente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.**

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Il Prospetto Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2021, di:

- ✓ redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- ✓ corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto. L'art. 25-ter, DPR n. 600/1973, dispone l'obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d'appalto d'opera e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa (anche se occasionale);
- ✓ provvigioni derivanti da vendite a domicilio;
- ✓ indennità corrisposte per la cessazione:
 - di rapporti di agenzia delle persone fisiche art. 17, comma 1, lett. d), TUIR;
 - da funzioni notarili art. 17, comma 1, lett. e), TUIR;
 - dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma art. 17, comma 1, lett. f), TUIR.

I contribuenti minimi e forfetari sono esonerati dall'applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva purché abbiano attestato in fattura la loro situazione.

Rimane comunque obbligatorio la predisposizione e l'invio della CU in merito ai compensi erogati a tali soggetti ancorché non assoggettati a ritenuta.



CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI

Con riferimento alla Certificazione Unica per lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati si invita a consultare il proprio Consulente del Lavoro in possesso dei dati per predisporre la CU 2022 sia in modo cartaceo, da consegnare ai lavoratori dipendenti, che in modo telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti.

CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI

I soggetti che nel 2021 hanno corrisposto utili/proventi equiparati ovvero compensi ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto sono tenuti a rilasciare ai percettori il mod. CUPE. Tale adempimento "risente" dell'equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi da partecipazioni qualificate con quello delle partecipazioni non qualificate e pertanto se la delibera di distribuzione ha avuto ad oggetto:

- ✓ utili prodotti fino al 2017 il mod. CUPE va rilasciato soltanto nei confronti dei soci titolari di partecipazioni qualificate, per i quali le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione (anche se solo in parte) nel mod. 730/REDDITI 2022 PF;
- ✓ esclusivamente utili prodotti nel 2018, il mod. CUPE non va rilasciato, posto che sugli stessi la società ha operato la ritenuta a titolo d'imposta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESSO LO STUDIO

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione dello Studio per la predisposizione e/o invio della Certificazione Unica o della Certificazione Utili e proventi, elenchiamo di seguito i documenti e le tempistiche per la consegna della documentazione necessaria.

Predisposizione e invio telematico delle CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Al fine di predisporre la Certificazione Unica sono necessari i seguenti documenti:

- ✓ **copia delle fatture** dei percipienti recanti l'indicazione della data di pagamento della fattura e di e delle causali di pagamento, l'importo delle ritenute operate nell'anno quali IRPEF, Add.li regionali e comunali;
- ✓ **copia delle quietanze Modelli F24** relativi ai versamenti delle ritenute operate con eventuali prospetti di raccordo e riconciliazione tra le singole ritenute operate e le somme corrisposte all'Erario;
- ✓ **copia mastro contabile relativo alle ritenute operate.**
- ✓ copia di eventuale documentazione attestante la ricezione di somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR – Compensi erogati agli sportivi dilettanti);
- ✓ **copia delle fatture da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo** che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare di regimi agevolati (regime nuove iniziative imprenditoriali, imprenditoria giovanile e forfettari).

La **documentazione** di cui sopra potrà essere consegnata allo studio oppure trasmessa via mail all'indirizzo segreteria@negriassociati.com unitamente all'**allegato 1** compilato, **il tutto entro e non oltre il 7 febbraio 2022.**

Solo Invio telematico delle CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione dello Studio **unicamente per l'invio telematico della CU** lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il **flusso telematico** (in formato compatibile alla trasmissione come da istruzioni e specifiche tecniche ministeriali) e l'**allegato 1** della presente circolare, debitamente compilato, dovranno essere inviati **entro e non oltre il 14 febbraio 2022** al seguente indirizzo mail segreteria@negriassociati.com.



Predisposizione e invio delle CUPE

Al fine di predisporre la Certificazione Utili e Proventi Equiparati sono necessari i seguenti documenti:

- ✓ **copia delle delibere assembleari, dei contratti o altra idonea documentazione** dalla quale sia rinvenibile la tipologia di redditi di capitale erogata nonché, in caso di dividendi se costituiti da:
 - utili prodotti fino al 31/12/2007;
 - utili prodotti post 31/12/2007 e ante 31/12/2016;
 - utili prodotti post 31/12/2016;
 - utili prodotti post 31/12/2017.
- ✓ **copia delle quietanze Modelli F24** relativi ai versamenti delle eventuali ritenute operate, nonché prospetti di raccordo e riconciliazione tra le singole ritenute operate e le somme corrisposte all'Erario;
- ✓ **copia mastro contabile** relativo alle ritenute operate;
- ✓ **copia mastro debiti verso soci per dividendi.**

La **documentazione** di cui sopra potrà essere consegnata allo studio oppure trasmessa via mail all'indirizzo segreteria@negriassociati.com unitamente all'**allegato 1** compilato, **il tutto entro e non oltre il 7 febbraio 2022.**

**ALLEGATO 1 (DA COMPILARE E INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: SEGRETERIA@NEGRIASSOCIATI.COM)**

Persona fisica	Cognome e nome		
	Codice fiscale		
	Data di nascita		
	Comune o Stato estero di nascita		
Persona non fisica	Denominazione		
	Codice fiscale		
	Partita IVA		
	Sede Legale		
	Legale rappresentante (nome e cognome)	C.F.	
	Incaricati alla revisione	<input type="checkbox"/> SI (indicare di seguito i dati dei soggetti)	<input type="checkbox"/> NO
	Revisore contabile (nome e cognome)	C.F.	
	Società di revisione (denominazione)	C.F.	
		C.F.	

Barrare le caselle corrispondenti ai servizi richiesti nonché alle relative specifiche

CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE UNICA – LAVORO DIPENDENTE

CERTIFICAZIONE UNICA – LAVORO AUTONOMO

Predisposizione E invio telematico

SOLO invio telematico

CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE)
Specificare redditi di capitale e altre ritenute

Dividendi da utili ante 31/12/2007

Dividendi da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016

Dividendi da utili post 31/12/2016

Dividendi da utili post 31/12/2017

Altre (specificare) _____

MODELLO 770 PREDISPOSTO DALLO STUDIO NEGRI & ASSOCIATI

FLUSSI DA PRESENTARE

MODELLO 770 – LAVORO DIPENDENTE **MODELLO 770 – LAVORO AUTONOMO** **MODELLO 770 – REDDITI DI CAPITALE E ALTRE RITENUTE**

Qualora il contribuente si avvalga di altri soggetti per l'invio separato del Mod. 770 indicare di seguito il codice fiscale e il flusso che verrà trasmesso dall'altro intermediario. N.B. L'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi.

C.F. altro intermediario _____	<input type="checkbox"/> AUTONOMO
C.F. altro intermediario _____	<input type="checkbox"/> DIPENDENTE
C.F. altro intermediario _____	<input type="checkbox"/> CAPITALE E ALTRE RITENUTE